Istituto Comprensivo
Libero Andreotti
Pescia (PT)

12 Settembre 2025

Circolare numero 11

PIANIFICAZIONE ASSENZE PERMESSI EX ART. 33, C. 3 L. 104/92 E SS.MM.II.

La Funzione Pubblica con la Circolare n. 13/2010 ha precisato che, "salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa". Con successiva Circolare n. 45 del 01/03/2011 l'I.N.P.S. ha ulteriormente specificato che: "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". Sullo stesso tema è poi intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. In argomento poi, il vigente CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" al comma 2 dell'art. 33 testualmente recita: "Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

Pertanto, gli interessati avranno cura di **presentare istanza solo ed esclusivamente tramite Sportello Digitale Axios**, usando la modulistica predisposta.

È appena il caso di rammentare che per la fruizione dei permessi in parola, alla comunicazione della pianificazione mensile dovrà comunque far seguito, di volta in volta e con congruo anticipo ("In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso"), formale comunicazione da inoltrare per iscritto all'indirizzo e-mail ptic823007@istruzione.it ovvero a ptic823007@pec.istruzione.it. Ferma la possibilità per il lavoratore, nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, di variare la giornata di permesso già programmata con dichiarazione scritta e sotto la propria responsabilità. Si fa presente, altresì, che per quanto attiene al personale docente i permessi in parola "…. devono essere possibilmente fruiti …. in giornate non ricorrenti."

Si coglie, inoltre, l'occasione per rammentare come sia di tutta evidenza che le agevolazioni previste dal dettato normativo spettano esclusivamente a coloro che sono legittimati in base alla legge. Di conseguenza, l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste dalla norma per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/1992 determina la decadenza da tale diritto. A tal proposito la Funzione Pubblica sottolinea la necessità, da parte delle amministrazioni, di un costante monitoraggio delle autorizzazioni al fine di aggiornare la documentazione già prodotta, attualizzare le dichiarazioni sostitutive rese a corredo dell'istanza e verificare la necessità di richiedere il nuovo verbale medico nel caso di provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.

Si invita quindi tutto il personale interessato a comunicare eventuali variazioni delle condizioni che hanno, a suo tempo, legittimato l'amministrazione alla concessione dei benefici in parola ovvero l'eventuale sopraggiunta insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse, allo scopo di consentire di procedere alla revoca dei benefici in parola per effetto della decadenza da questi ultimi.

Si rammenta infine che l’esercizio abusivo dei permessi in parola viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Per il corretto accesso alla funzionalità “Sportello Digitale” di Axios, è possibile consultare l’apposita sezione nel sito istituzionale: https://icandreottipescia.edu.it/sportello-digitale/

Pescia (PT),12/09/2025

Il Dirigente Scolastico **Dott. Massimiliano Buttazzo**